



AS 462

Ddl di conversione del decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3 recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Art. 3

(Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e pro-roga dei contratti di lavoro a tempo determinato)

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

3. Al decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti parole "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-bis del dl 17 ottobre 2016, n. 189, anche ai soggetti che, nel corso dei 36 mesi di servizio prestato necessari per la stabilizzazione, abbiano prestato servizio in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.

Ciò al fine di evitare che tali risorse, dopo essere state opportunamente formate ai fini della ricostruzione, utilizzino il loro patrimonio di conoscenze maturato nei Comuni del Sisma per partecipare a concorsi emanati da enti diversi.

Si fa presente altresì che sul tema stabilizzazioni si è espresso in maniera favorevole anche il Governo attraverso il Commissario straordinario per la ricostruzione.

Art. 4

(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma: «3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

Motivazione

Nel Codice della protezione Civile del 2018 viene identificata e precisata la "funzione fondamentale" in materia di protezione civile affidata ai Comuni, dalla quale non si può derogare o rinunciare, ma l'attribuzione di questa funzione non trova riscontro in alcun finanziamento dedicato, in violazione delle disposizioni costituzionali.

In un territorio come quello del nostro Paese, fragile e fortemente esposto a diversi rischi naturali, in occasione delle emergenze che si susseguono sempre con maggiore frequenza, il Sindaco è responsabile dell'assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio e dei primi interventi necessari secondo quanto previsto dalla pianificazione comunale di protezione civile.

Stante l'attuale situazione delle strutture di Protezione civile dei Comuni, povere di mezzi e attrezzature, oltre che di personale, è necessario individuare risorse certe – non previste da PNRR o altri meccanismi di finanziamento - per l'organizzazione dei servizi comunali e

intercomunali di Protezione Civile. Il fondo, ai sensi dell'art. 45 del Codice della PC, è destinato a contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, oltre che a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). Si chiede quindi di destinare prioritariamente, in questa fase, il fondo regionale di PC ai Comuni, affinché dispongano di risorse per una prima risposta alle emergenze, che sempre più frequentemente interessano tutto il territorio nazionale.

Art. 5

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

All'articolo 5, la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022”.

All'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

“862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.”;

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.”

Motivazione

Gli eventi calamitosi di natura alluvionale che hanno colpito alcuni Comuni della Regione Marche hanno determinato un grave disagio anche sotto il profilo della gestione tecnico-

contabile degli interventi conseguenti che ricadono nella responsabilità dei Comuni. Si rendono pertanto necessarie ulteriori norme di snellimento procedurale e modifica di taluni dispositivi di controllo della spesa.

Con la **lettera a)** si interviene sugli effetti degli incrementi di spesa per fronteggiare eventi che hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza. Ai fini della valutazione dei ritardi di pagamento l'impiego delle risorse può risultare meno efficiente non per effetto di cattiva gestione ma per le difficoltà connesse ai tempi di erogazione emergenziali, come sta accadendo in questo periodo per i Comuni delle Marche coinvolti negli eventi alluvionali dello scorso mese di settembre. Lo scomputo delle spese per l'emergenza dal calcolo dei ritardi di pagamento e dalla determinazione dell'importo da accantonare al FGDC permette di evitare rischi di aggravio eccessivo e distorsioni nell'applicazione delle norme vigenti. Tali rischi sono particolarmente accentuati per gli enti di minori dimensioni spesso privi di quote di risorse proprie immediatamente spendibili di ammontare adeguato alla gravità degli eventi ed ai conseguenti oneri di ripristino dei luoghi e degli edifici pubblici danneggiati.

Con la **lettera b)**, con specifico riferimento ai comuni delle Marche colpiti dall'alluvione del 15 settembre si propone la deroga alle norme contabili vigenti con riferimento all'imputazione presuntiva attraverso accertamento convenzionale dei contributi previsti a sostegno dei Comuni coinvolti (nei limiti delle spese effettivamente sostenute nel 2022) e alla gestione delle relative spese. La norma si rende necessaria, nell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario, per effetto dei tempi di elaborazione dei monitoraggi delle spese sostenute, già in larga parte elaborati dai Comuni e messi a disposizione del commissario delegato all'emergenza, che potrebbero non concludersi in tempi utili per la corretta trasposizione nei documenti contabili degli enti locali.

Le norme proposte non comportano alcun aggravio per la finanza pubblica.